



COMUNE DI MALAGNINO

Provincia di Cremona

Via S.Ambrogio n. 24 - 26030 MALAGNINO

Tel. 0372/58047 – Fax: 0372/58358 – C.F./P.IVA: 00307050195

www.comune.malagnino.cr.it – PEC: comune.malagnino@pec.regione.lombardia.it

ORDINANZA SINDACALE N. 13 DEL 26/08/2026

OGGETTO: DIVIETO PERMANENTE ED ASSOLUTO DI BALNEAZIONE IN TUTTI I CORSI D'ACQUA, CANALI IRRIGUI E CORPI IDRICI PRESENTI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI MALAGNINO STAGIONE BALNEARE 2026 E ANNUALITÀ SEGUENTI.

IL SINDACO

RICHIAMATI:

- il D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 116, recante *«Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE»*, il quale prevede che, qualora le acque non siano idonee alla balneazione ovvero non siano inserite negli elenchi delle acque balneabili, vengano adottati i necessari provvedimenti di divieto, delimitazione delle aree interdette e idonea informazione al pubblico;
- il D.M. Ministero della Salute 30 marzo 2010, recante *«Definizione dei criteri per determinare il divieto di balneazione, nonché le modalità e le specifiche tecniche per l'attuazione del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116»*;
- la Decisione di Esecuzione della Commissione Europea del 27 maggio 2011 (2011/321/UE), che stabilisce il simbolo grafico ufficiale per informare il pubblico sul divieto di balneazione o sugli avvisi che sconsigliano la balneazione;
- la Deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia n. XII/5589 del 31.12.2025 (*«Regole di sistema 2026»*, Allegato A, par. 12.16.6);
- la nota della Direzione Generale Welfare di Regione Lombardia prot. gen. n. G1.2026.0023220 del 25.05.2026 avente ad oggetto *«Inizializzazione della stagione balneare 2026. Indicazione ai Comuni»*;

VISTE le note trasmesse dall'ATS VAL PADANA – Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria (SC Igiene e Sanità Pubblica Salute - Ambiente):

- prot. n. 62562/26 del 09.07.2026 avente ad oggetto *«Attività di balneazione»*, pervenuta e acquisita al protocollo generale del Comune di Malagnino con il n. 0001979 in data 09.07.2026 (Class. 10-01-00);
- prot. n. 74935/26 del 20.08.2026 avente ad oggetto *«Sollecito emissione ordinanza rif. Prot. ATS 62652/26 - Attività di balneazione»*, pervenuta e acquisita al protocollo generale del Comune di Malagnino con il n. 0002437 in data 21.08.2026 (Class. 06-09-00 Fasc. 05/2026);

VERIFICATO che, in conformità a quanto accertato tramite il Portale Acque del Ministero della Salute (www.portaleacque.salute.gov.it) e comunicato da ATS Val Padana, sul territorio del Comune di Malagnino non insistono aree, bacini o tratti di corpi idrici adibiti o idonei alla balneazione;

PREMESSO che:

- nel territorio del Comune di Malagnino scorrono importanti canali, vettori e corpi idrici a prevalente destinazione idraulica, irrigua e di bonifica, tra cui specificamente i canali e le rogge Delmona, Dosolo, Fregalino, Gambara, Melia, nonché una fitta rete di canali secondari, colatori, fossati e rogge irrigue costituenti il reticolo idrico principale e minore;
- durante la stagione estiva possono verificarsi utilizzi impropri di tali corsi d'acqua a scopo di refrigerio, nuoto e balneazione da parte della popolazione;

CONSIDERATO che:

- detti canali e corsi d'acqua presentano elementi di elevato e permanente pericolo per l'incolumità fisica delle persone derivanti da forti correnti, portate repentine e discontinue conseguenti alle manovre di regolazione idraulica delle paratoie e dei livelli di bonifica, sponde ripide, scivolose o franose che rendono difficoltosa o impossibile la risalita spontanea, fondali melmosi e irregolari, nonché presenza di gorgi, sifoni, salti di fondo, griglie, chiuse e manufatti idraulici sommersi;
- la qualità delle acque ad uso irriguo e di bonifica non è sottoposta ai controlli igienico-sanitari e microbiologici prescritti per le acque di balneazione e non offre alcuna garanzia sotto il profilo igienico-sanitario, potendo costituire potenziale veicolo di infezioni e patologie;
- al fine di prevenire gravi pericoli per la salute e l'incolumità pubblica, si rende necessario ed urgente disporre il divieto permanente ed assoluto di balneazione in tutti i corpi idrici superficiali ricadenti nel territorio comunale;

VISTI:

- il R.D. 25 luglio 1904, n. 523 (*«Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie»*);
- il R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 (*«Testo Unico delle Leggi Sanitarie»*);
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (*«Norme in materia ambientale»*);
- il D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 (*«Codice della protezione civile»*);
- l'art. 117 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (*«Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»*), ed in particolare gli artt. 50 e 54 in materia di competenze del Sindaco quale autorità locale di tutela della salute e dell'incolumità pubblica;
- lo Statuto Comunale;

ed accertati pertanto i propri poteri,

ORDINA

per i motivi espressi in premessa, che qui si intendono integralmente richiamati e confermati:

IL DIVIETO PERMANENTE ED ASSOLUTO DI BALNEAZIONE, nuoto, tuffi e immersione nelle acque dei canali e rogge **Delmona, Dosolo, Fregalino, Gambara, Melia** e in tutti i corsi d'acqua, canali irrigui, cavi, colatori, bacini, specchi d'acqua e rogge costituenti il reticolo idrico principale e minore ricadenti nel territorio del Comune di Malagnino.

DISPONE

- L'immediata esecutività della presente ordinanza;
- La pubblicazione all'Albo Pretorio online per 15 giorni consecutivi e l'inserimento permanente in apposita sezione informativa del sito web istituzionale del Comune di Malagnino;

- La collocazione nei punti di accesso ai corsi d'acqua di idonea segnaletica conforme alle disposizioni vigenti recante l'indicazione del divieto (simbolo europeo conforme alla Decisione 2011/321/UE);
- La trasmissione, a cura dell'Ufficio Protocollo/Messo comunale, della presente ordinanza a:
 - ATS Val Padana – Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria (all'indirizzo PEC: protocollo@pec.ats-valpadana.it e mail: balneazione@ats-valpadana.it);
 - Ministero della Salute, mediante caricamento sull'apposito portale telematico dedicato (www.portaleacque.salute.gov.it);
 - Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Cremona;
 - Comando Stazione Carabinieri territorialmente competente (Stazione di Vescovato);
 - Servizio di Polizia Locale del Comune di Malagnino;
 - Consorzio di Bonifica Dugali - Naviglio - Adda - Serio (DUNAS);
 - Consorzio Irrigazioni Cremonesi.

INFORMA

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., contro il presente provvedimento può essere proposto:

- ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) per la Lombardia – Sezione staccata di Brescia, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971, entro 120 giorni dalla medesima data.

AVVERTE

Fatto salvo l'accertamento di eventuali illeciti di carattere penale o sanzioni previste da norme speciali di polizia idraulica (tra cui il R.D. n. 523/1904), l'inosservanza della presente ordinanza sarà punita con la **sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 500,00**, ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, con applicazione delle procedure di cui alla Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Il Servizio di Polizia Locale e tutte le Forze dell'Ordine territorialmente competenti sono incaricati della vigilanza e dell'esatta esecuzione del presente provvedimento.

IL SINDACO

Eugenio Giuseppe Zini